

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 2018, n. 37.

Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense

PRINCIPALI NOVITA'

Decreto Ministeriale n. 55/14

Art. 4. Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale.

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, **possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.** Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento.

1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.

Previsto un nuovo aumento del compenso dell'Avvocato (del 30%), quando gli atti giudiziari vengono depositati dal medesimo con modalità telematiche e da lui vengono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto (cc.dd. link e navigazione ipertestuale).

2. Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del **30 per cento**, fino a un massimo di dieci soggetti, e del **10 per cento** per ogni soggetto oltre i primi dieci, **fino a un massimo di trenta**. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.

Nella ipotesi di difesa da parte dell'Avvocato di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, adesso il suo compenso può essere aumentato per ogni soggetto, oltre il primo, nella misura del 30% (prima 20%), fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10% (prima 5%) per ogni soggetto, oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta (prima venti).

4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è **ridotto in misura non superiore al 30 per cento.**

10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50

per cento quando sono proposti motivi aggiunti.

Previsto un nuovo aumento del compenso dell'Avvocato (sino al 50%) nei giudizi innanzi al T.A.R. ed al Consiglio di Stato, quando nella fase introduttiva di giudizio sono da lui proposti motivi aggiunti.

Art. 10. Procedimenti arbitrari rituali e irrituali

1. Per i procedimenti arbitrari rituali ed irrituali, a ciascun arbitro è di regola **dovuto il compenso previsto** sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata.

Art. 12. Parametri generali per la determinazione dei compensi.

1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e **degli atti** da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, **possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.**

Preso in considerazione per la liquidazione del compenso per l'attività penale dell'Avvocato anche il criterio del numero degli atti esaminati dallo stesso.

2 Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione **procedimentale o** processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del **30 per cento**, fino a un massimo di dieci soggetti, e del **10 per cento** per ogni soggetto oltre i primi dieci, **fino a un massimo di trenta**. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando **il numero dei soggetti** ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende **un singolo soggetto contro più soggetti**, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identità di posizione **procedimentale o** processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi **soggetti** e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è **ridotto in misura non superiore al 30 per cento**. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

Nella ipotesi di difesa da parte dell'Avvocato di più soggetti aventi la stessa posizione processuale o - adesso - anche solo procedimentale, adesso il suo compenso può essere aumentato per ogni soggetto, oltre il primo, nella misura del 30% (prima 20%), fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10% (prima 5%) per ogni soggetto, oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta (prima venti).

Art. 19. Parametri generali per la determinazione dei compensi in attività stragiudiziale.

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, **possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento.**

Art. 20. Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali.

1-bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

Finalmente vengono introdotti dei parametri anche per la mediazione e la negoziazione assistita nonché modifiche ai parametri tabellari per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato.

TABELLE NUOVE

22. GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	170,00	605,00	1.215,00	2.160,00	3.240,00	4.725,00
2. Fase introduttiva del giudizio	170,00	605,00	1.010,00	1.550,00	2.160,00	2.900,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	100,00	340,00	675,00	1.010,00	1.485,00	2.025,00
4. Fase decisionale	270,00	1.010,00	1.820,00	3.305,00	4.790,00	6.950,00
5. Fase cautelare	200,00	605,00	1.010,00	1.800,00	2.295,00	3.915,00

25-bis. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Valore	da Euro 0,01 a Euro 1.100,00	Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00	Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00	Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00	Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00	Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00
fase della attivazione	60	270	420	510	960	1305
fase di negoziazione	120	540	840	1020	1920	2610
conciliazione	180	810	1260	1530	2880	3915